



**CITTA' DI CONEGLIANO**



**PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Approvato con delib. C.C. n. 59-365 del 14.03.2005;
- Data entrata in vigore: 1.01.2005

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **CAPO I**

#### **ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione.
2. Disciplina, altresì, l'applicazione della tassa e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Vengono osservate le disposizioni del Capo II del D.L.gs. 15 novembre 1993, n. 507, del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, nonché del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione.

#### **ARTICOLO 2 – Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione**

1. E' fatto divieto di occupare il suolo e le aree pubbliche nonché gli spazi ad esse soprastanti e sottostanti, senza specifica autorizzazione o concessione comunale:
  - a) Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione;
  - b) Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
2. Tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, sia sul suolo che sopra o sotto il suolo, delle aree stradali e piazze comunali, nonché delle aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono soggette a concessione o autorizzazione del Comune.
3. Sono parimenti soggette ad autorizzazione le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, individuato con provvedimento di Giunta Comunale n. 1053 del 23.08.1993.
4. Le occupazioni di aree del patrimonio disponibile del Comune sono soggette al regime contrattuale del Codice Civile.
5. L'autorizzazione o la concessione deve essere richiesta anche per le occupazioni che per regolamento sono esenti o escluse da imposizione.

#### **ARTICOLO 3 – Domanda di concessione o autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, ivi compreso il soprassuolo o sottosuolo di dette aree, deve presentare domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di Conegliano, indicando obbligatoriamente i seguenti dati ed elementi:
  - a) generalità, domicilio e codice fiscale dell'occupante, ovvero se ente o società, denominazione, ragione sociale, domicilio, codice fiscale o partita I.V.A. Se il dichiarante è persona diversa dall'occupante, dovranno essere dichiarati i dati anagrafici e gli altri dati fiscali dello stesso;
  - b) ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si intende occupare;
  - c) esatte misure;
  - d) motivo, durata e modalità dell'occupazione;
  - e) accettazione di tutti gli obblighi, condizioni e clausole che l'Amministrazione Comunale intende prescrivere per il rilascio del provvedimento.

2. Qualora per l'occupazione della stessa area o spazio pubblico siano state presentate più domande, la data di protocollazione costituisce titolo di precedenza.
3. Quando l'occupazione comporta opere che rivestono caratteristiche di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata di disegni e grafici, completi di tutti i dati atti ad identificare l'opera stessa.
4. Per le occupazioni di cui al comma 3, e per tutte quelle che comportano sostanziali modifiche dell'area o potenziali o possibili danni, il Dirigente dell'Area competente potrà richiedere anche un deposito cauzionale, in denaro, titoli o polizza, così commisurata:
  - Categoria Prima 200,00 € per mq. occupato
  - Categoria Seconda 100,00 € per mq. occupato
  - Categoria Terza 50,00 € per mq. occupato
5. La domanda di concessione deve pervenire al Protocollo Generale del Comune entro i seguenti termini:
  - a) occupazioni permanenti: almeno 60 gg. prima della data di inizio dell'occupazione;
  - b) occupazioni temporanee: almeno 15 gg. prima della data di occupazione;
  - c) per le occupazioni di durata non superiore alle 24 ore, può essere fatta richiesta verbale, direttamente al Comando di Polizia Municipale;
  - d) sono esenti dalla prescritta domanda le sole occupazioni di necessità e urgenza, di durata non superiore a 12 ore, che si verifichino nelle ore diurne, con obbligo di successiva comunicazione ed eventuale regolarizzazione.

#### **ARTICOLO 4 – Istruttoria della domanda**

1. L'istruttoria della domanda è svolta dall'Area competente per materia, previsto dalla pianta organica e/o dal regolamento di organizzazione dell'Ente.
2. Il responsabile del procedimento, nel caso di richiesta di concessione, entro 8 giorni dall'assegnazione della pratica, comunica al richiedente il proprio nominativo, qualifica ed il termine assegnato per la conclusione dell'istruttoria. Con le stesse modalità e termini egli conferma l'avvenuto accertamento della completezza della documentazione prodotta o, in difetto, richiede la presentazione di nuovi atti, documenti o elementi integrativi. In quest'ultimo caso informa che i termini di conclusione del procedimento ricominceranno a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
3. Il responsabile del procedimento, nel caso di occupazioni permanenti, acquisisce i pareri degli uffici cointeressati, e precisamente:
  - a) Comando Polizia Municipale: per occupazioni stradali che interferiscono con la circolazione stradale;
  - b) Area Tecnica: per occupazioni permanenti in genere, passi carrabili o per esercizio di attività edilizia, per occupazioni temporanee o permanenti di soprasuolo e sottosuolo, che comportino o meno manomissioni o rischio di danneggiamento di aree o strade pubbliche;

I pareri devono essere comunicati in forma scritta entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
4. Per le occupazioni temporanee, i pareri di cui al comma 3, se richiesti, devono essere comunicati in forma scritta entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, trascorso tale termine il parere si intende favorevole

#### **ARTICOLO 5 - Rilascio provvedimento di concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal dirigente indicato all'art. 4 comma 1:
  - a) occupazioni permanenti: entro 60 gg. dal ricevimento della domanda, quale consta dal timbro del Protocollo Generale appostovi o dalla data di presentazione della documentazione integrativa;
  - b) occupazioni temporanee: entro 15 gg. dalla presentazione della domanda, nei modi previsti al punto a).
2. La concessione di occupazione suolo pubblico riguardante pubblici esercizi è rilasciata per la durata di un anno in prima istanza, l'eventuale successivo primo rinnovo non potrà essere superiore ad anni due.

3. Il provvedimento, numerato e datato progressivamente su apposito registro, deve indicare la durata, la superficie di aree o spazi concessi, nonché le condizioni generali e particolari alle quali è subordinata la concessione.
4. La concessione o autorizzazione si intende sempre rilasciata:
  - a) a termine, per una durata massima di cinque anni, non rinnovabili tacitamente;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere eseguite o dai depositi di beni o materiali permessi;
  - d) con facoltà da parte dell'Ente concedente di imporre, per motivi di interesse generale, successive diverse, anche se riduttive, prescrizioni;
  - e) con assunzione a carico del concessionario di ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati a terzi;
  - f) con obbligo, anche in caso di mancato rinnovo, di eseguire a propria totale cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere o strutture installate, ovvero rimettere in ripristino il suolo pubblico nei modi e nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale;
  - g) con l'obbligo di assicurare, quando si tratti di occupazione di aree stradali, il rispetto e l'osservanza delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
  - h) Con assunzione a carico del concessionario dell'area, qualora indicato sull'atto concessorio e con le modalità ivi indicate, degli oneri atti a rendere identificabile l'area occupata. Oppure Con obbligo di esporre le planimetrie dell'occupazione suolo pubblico con l'indicazione del numero di concessione
5. Copia del provvedimento è trasmessa:
  - al Servizio Tributi o al concessionario della riscossione;
  - al Comando Polizia Municipale;
  - ai Settori Urbanistica e Lavori Pubblici e agli altri uffici comunali, se interessati.
6. La rinuncia della concessione o dell'autorizzazione non determina alcun rimborso di spese da parte dell'Amministrazione, salvo la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti.
7. La domanda di occupazione temporanea si intende accolta se non viene comunicato il diniego, via fax o telegramma, almeno 3 giorni liberi antecedenti la data di utilizzazione dell'area.
8. La domanda di occupazione permanente si intende accolta se non viene comunicato il diniego, nei modi indicati al comma 6, entro 60 giorni liberi dalla data di ricevimento della domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa, se richiesta.

#### **ARTICOLO 6 – Criteri di distinzione delle occupazioni**

1. Per superfici effettivamente occupate devono intendersi quelle aree, spazi pubblici di suolo, sottosuolo e soprasuolo, e quelle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettivamente sottratti, in modo permanente o temporaneo, all'uso della collettività per un vantaggio specifico dei singoli soggetti occupanti.
2. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, siano esse su supporti inamovibili che mobili effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

#### **ARTICOLO 7 – Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni straordinarie di emergenza, diverse da quelle previste dall'art. 3 comma 5 lett. d), o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori imprevisi che non consentono alcun indugio o dilazione, l'occupazione può essere fatta dall'interessato anche prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione, salvo richiederlo successivamente in sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda, che dovrà essere presentata entro le successive 48 ore, intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Sindaco o al Comandante della Polizia Municipale, via fax o con telegramma. Il competente ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le relative sanzioni di legge.

#### **ARTICOLO 8 – Esposizione di merce**

1. L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione o autorizzazione comunale secondo le disposizioni regolamentari.

#### **ARTICOLO 9 – Mestieri girovaghi, artisti e commercio su aree in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Non devono richiedere il permesso di occupazione, coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi oltre il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

#### **ARTICOLO 10 – Esecuzione di lavori e di opere**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare anche il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo, materiale di scarto, gru, automezzi ed altre apparecchiature mobili, nella richiesta dovranno essere indicati i modi dell'occupazione, nonché tempi e termini per il trasporto dei residui materiali non utilizzati.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la concessione o autorizzazione di occupazione è sempre subordinata, se prevista, al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori medesimi.
3. E' altresì facoltà dell'Ente concedente, per i casi di cui al comma 1, pretendere la cauzione a garanzia del ripristino dell'area, per un valore pari a quello previsto all'articolo 3 comma 4 del presente Regolamento

#### **ARTICOLO 11 – Occupazioni con tende e tendoni**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia urbanistica e alla normativa vigente

#### **ARTICOLO 12 – Affissioni**

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### **ARTICOLO 13 – Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni o le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico, sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti della vigilanza ed agli uffici comunali competenti, se richiesto, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il titolare è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

#### **ARTICOLO 14 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
  - reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri titolari, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;
  - uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, per fini diversi di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
  - mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di concessione dell'area;
  - mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone di concessione, se dovuto, entro 15 giorni dal sollecito di pagamento inviato dall'Ufficio competente.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Dirigente del Settore che ha rilasciato il provvedimento ed è notificata al titolare, mediante messi comunali, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Con l'atto medesimo l'interessato è diffidato a sgomberare l'area entro un congruo termine, salva l'esecuzione d'ufficio con oneri a carico del concessionario.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa, già assolta, non verrà restituita.
4. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue per:
  - scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
  - per rinuncia del Concessionario;
  - per morte o per sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo che nei trenta giorni successivi all'evento venga presentata regolare richiesta di subentro provvisorio dagli eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dalla legge per lo svolgimento dell'attività propria dell'esercizio;
  - per dichiarazione di fallimento del concessionario salvo che il Giudice del fallimento consenta la prosecuzione dell'attività.

#### **ARTICOLO 15 – Revoca o sospensione temporanea della concessione o autorizzazione**

1. Il Dirigente dell'Area competente può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure disporre lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro e arredo urbano, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Dirigente dell'Area competente può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
  - a. in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
  - b. per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti) o stati di necessità.
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposito atto del Dirigente competente, nella quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dalla concessione o dall'atto di revoca. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
5. La revoca e la sospensione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità. Qualora non vi abbia già provveduto l'ufficio competente, la relativa richiesta di rimborso dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dell'occupazione, al Protocollo Generale che provvederà all'invio all'Area Competente, la quale provvederà al rimborso.
6. Nel caso la gestione della tassa sia data in concessione gli adempimenti di cui sopra sono a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 16 - Revoca o sospensione temporanea della concessione o autorizzazione del sottosuolo.**

1. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca e la sospensione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

#### **ARTICOLO 17 – Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza o, se decaduti per altre cause, su istanza scritta e presentata con le stesse modalità indicate all'art.3.
2. Per le occupazioni temporanee superiori a 30 giorni, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee inferiori a 30 giorni, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
4. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere può costituire motivo di diniego al rinnovo.

#### **ARTICOLO 18 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nel caso di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Dirigente competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione di materiali, assegnando agli abusivi un termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti, delle relative spese, ivi comprese le eventuali spese di custodia dei beni rimossi.

## CAPO II

### **ARTICOLO 19 – Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 – comma 1 – del D.Lgs. n. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, appartiene alla terza classe, avendo al 31 Dicembre 2003 una popolazione di n. 35.652 abitanti.

### **ARTICOLO 20 – Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42 – comma 3 – del predetto D.Lgs. n. 507/93 il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie, come da planimetria allegata, denominata Mappa suddivisione territorio.

### **ARTICOLO 21 – Oggetto della tassa comunale**

1. Sono soggette alla tassa comunale tutte le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo:
  - a) di suolo, corsi e piazze ubicate nel territorio del comune;
  - b) dei tratti di strade provinciali e statali che attraversano il centro abitato della città, individuati con provvedimento n. 1053 del 23.08.1993;
  - c) del demanio e del patrimonio indisponibile comunale;
  - d) delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, o per specifica volontà del proprietario;
  - e) degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo e le aree di cui al punti a, b, c, d.
2. Il trattamento tributario delle occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche verrà stabilito in base all'oggettiva configurazione dell'occupazione stessa.

### **ARTICOLO 22 – Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in assenza di titolo, dall'occupante di fatto, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per le occupazioni senza titolo (abusive), l'assolvimento del tributo non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'ordinamento comunale, né l'eventuale risarcimento di danni diretti e causati dall'occupazione.

### **ARTICOLO 23 – Determinazione della tassa**

1. Per la determinazione della tassa si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 28.12.1993, n. 566, integrate con le disposizioni del presente regolamento.
2. Le tariffe sono adottate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. La tassa è determinata in base alla tariffa deliberata dal Consiglio Comunale. Detta tariffa è contenuta entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge per la classe alla quale il Comune appartiene, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat.
4. Le misure di cui al precedente comma costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione, riferiti alla prima categoria ed articolati come previsto dal D. Lgs. n. 507/1993.
5. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima categoria.



## **ARTICOLO 24 – Graduazione della tassa**

1. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area occupata. A tal effetto, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 21 – comma 1, sono classificate in tre categorie, con tariffe articolate nelle seguenti percentuali, posta uguale a 100 la tariffa della prima categoria:

- prima categoria:	100%
- seconda categoria:	60%
- terza categoria:	30%

## **ARTICOLO 25 – Commisurazione della tassa**

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o chilometri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato e al chilometro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, ciascuna di misura inferiore al metro quadrato e al chilometro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
4. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, è commisurata forfettariamente.
5. Per tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate al 10%.
6. Per occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate:
  - a) in ragione del 50% fino a 100 mq;
  - b) in ragione del 25% per la parte eccedente 100 e fino a 1000 mq;
  - c) in ragione del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
7. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente autorizzato, anche se questo era uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

## **ARTICOLO 26 - Occupazioni sottosuolo e soprassuolo stradale realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi**

1. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo o del soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si determina secondo i criteri previsti dalla Legge per la determinazione forfettaria del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. L'importo annuale della tassa è commisurato al numero complessivo delle utenze del servizio, per la misura unitaria di tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a € 516,46.
3. La tariffa unitaria, stabilita dalla Legge pari a L. 1.250, è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31/12 dell'anno precedente; la denuncia deve essere presentata entro il 30 aprile, qualora si siano verificate variazioni del numero delle utenze precedentemente dichiarate.
5. La tassa può essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, oppure il contribuente può effettuare il versamento in 3 rate di uguale importo, aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre di ciascun anno.

## ARTICOLO 27 – Occupazioni permanenti: disciplina

1. Per occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica la tariffa ordinaria deliberata, graduata secondo le seguenti percentuali:

-prima categoria: 100%  
-seconda categoria: 60%  
-terza categoria: 30%

3. Per le occupazioni ordinarie di spazi pubblici soprastanti e sottostanti il suolo, la tassa è ridotta del 65%.
4. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

## ARTICOLO 28 – Occupazioni temporanee: disciplina

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata oraria dell'occupazione (per fasce orarie), nell'ambito delle categorie di cui all'art. 20.
2. Il tempo di occupazione, indipendentemente da quanto stabilito nell'atto autorizzativo, va determinato nell'arco di un giorno ed è espresso in ore, nell'ambito delle fasce orarie sotto individuate:

**TABELLA AA – TARIFFA ORDINARIA BASE  
TARIFFA GIORNALIERA DELLA OCCUPAZIONE PER METRO QUADRATO FINO A 14 GIORNI**

CATEGORIA	FASCIA ORARIA	ORE	PERCENTUALE
I <sup>^</sup>	06.00-18.00	12	80
	18.01-05.59	12	20
II <sup>^</sup>	06.00-18.00	12	50
	18.01-05.59	12	10
III <sup>^</sup>	06.00-18.00	12	25
	18.01-15.59	12	5

3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa di cui alla Tabella AA, è ridotta del 50%.
4. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa calcolata con le tariffe e le riduzioni previste dal presente articolo, è riscossa mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie, di cui alla TABELLA AA, sono ridotte del 65%.
6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti nello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella di cui alla Tabella AA.
7. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, sono ridotte del 50%. (D.Lgs. 507/93 e 566/93: riduzione obbligatoria)
8. Le tariffe, di cui al presente articolo, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, sono ridotte del 50%.
9. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, del tempo libero, promozionali, le tariffe ordinarie, di cui al presente articolo sono ridotte dell'80%. (D.Lgs. 507/93 e 566/93: riduzione obbligatoria)
10. Le tariffe, di cui alla TABELLA AA, per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi compresi, sono ridotte dell'80%.

(D.Lgs. 507/93 e 566/93: riduzione obbligatoria)

11. Per le occupazioni temporanee del suolo, aventi carattere strumentale, ovvero finalizzate a porre in essere occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, le tariffe ordinarie, di cui al presente articolo, sono ridotte del 50%.
12. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate e specificatamente individuate con provvedimento della Giunta Comunale, le tariffe di cui alla TABELLA AA sono ridotte del 30%. Per tali occupazioni, la tariffa oraria è calcolata per una superficie convenzionale di 10 metri quadrati per ogni veicolo.
13. Per le occupazioni a carattere temporaneo del sottosuolo e soprassuolo stradale la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93, è determinata ed applicata in misura forfettaria nei limiti sotto indicati:

FINO AD UN CHILOMETRO LINEARE:

CAT.	FINO A 30 GG	FINO A 90 GG	OLTRE 90 E FINO A 180 GG	OLTRE 180 GG
I <sup>^</sup>	100%	+ 30%	+ 50%	+ 100%
II <sup>^</sup>	60%	+ 30%	+ 50%	+ 100%
III <sup>^</sup>	30%	+ 30%	+ 50%	+ 100%

Per occupazioni superiori al chilometro lineare la tassa è aumentata del 50%.

#### **ARTICOLO 29 – Contributo per la costruzione di gallerie sotterranee**

1. I soggetti che occupano con condutture, cavi ed altri impianti, le gallerie sotterranee costruite dal Comune, oltre alla tassa di cui all'art. 30, devono versare un contributo "una tantum" nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50% del costo sostenuto per la costruzione.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti nella misura di cui al comma precedente.

#### **ARTICOLO 30 – Distributori di carburanti**

1. Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale con impianti per la distribuzione di carburanti, la tassa è dovuta in misura differenziata per gli impianti ubicati nelle seguenti zone del territorio comunale:

##### **OCCUPAZIONI CON DISTRIBUZIONI DI CARBURANTI**

Centro abitato
Zona limitrofa
Sobborghi e zone periferiche
Frazioni

2. La tassa, di cui al comma 1, va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tassa è aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione, con tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei raccordati tra di loro, la tassa, nella misura stabilita nel presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazioni degli altri serbatoi.
4. Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a

quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, per superficie eccedente i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa occupazione di cui all'art. 27, qualora per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### **ARTICOLO 31 – Distributori automatici di tabacchi**

1. Per l'occupazione del suolo o del soprassuolo comunale con distributori automatici di tabacchi, la tassa è dovuta in misura differenziata per distributori collocati:

#### **OCCUPAZIONI DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI**

Centro abitato
Zona limitrofa
Frazioni, sobborghi e zone periferiche

## **ARTICOLO 32 – Esenzioni**

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici diversi dalle società, residente nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche o delegate dall'Ente e da questo patrocinate, di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi privati funzionanti per pubblica utilità; le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché da parte di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di Polizia Municipale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, ove è consentita, per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni effettuate con i passi carrai;
- h) occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni temporanee con tende e simili fisse o retrattili
- l) le occupazioni autorizzate di portabiciclette destinate anche ad uso pubblico;
- m) le aree destinate a parcheggio con parcometro, la cui tariffa oraria è stabilita dal Comune;
- n) tutte le occupazioni effettuate da manifestazioni patrocinate dal Comune, con esclusione dei seguenti casi:
  - manifestazioni che prevedano la somministrazione di alimenti o bevande a pagamento;
  - manifestazioni in cui sia prevista qualsiasi forma di vendita;
  - manifestazioni in cui vengano richiesti pagamenti per l'ingresso.
- o) Le manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadri.

## **ARTICOLO 33 – Esclusioni dalla tassa**

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. La tassa per occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche è dovuta solo per importi pari o superiori a € 10,33.

## **ARTICOLO 34 – Denuncia della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche i titolari devono presentare al Comune o al concessionario per la riscossione della tassa apposita denuncia, debitamente sottoscritta, entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo.
2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio competente.
3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata o la lunghezza dell'occupazione.

4. Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del modulo di versamento e con il pagamento della relativa tassa, da effettuarsi non oltre il termine iniziale delle occupazioni medesime.
5. Qualora le occupazioni temporanee, non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto al tesoriere comunale o al concessionario del servizio, se esiste.
6. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 2, 3, non sussiste per gli anni successivi al primo, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

#### **ARTICOLO 35 – Versamento della tassa**

1. Entro lo stesso termine di cui all'art. 34 – comma 1, il contribuente deve effettuare il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
2. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella stessa.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al tesoriere comunale, ovvero al concessionario del servizio, se esiste, utilizzando il modulo apposito, fornito dall'ufficio .
4. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, utilizzando l'apposito modello di versamento.
5. Per le variazioni in aumento delle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa, ed il relativo versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. La tassa, se di importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, avente scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo, aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione della medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.
7. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato nei termini previsti dall' art. 34 comma 4, nel caso di ravvedimento il concessionario può inviare i bollettini precompilati con il conteggio di sanzioni e interessi.
8. L'importo dovuto sarà arrotondato ai 5 centesimi.

#### **ARTICOLO 36 – Accertamenti**

1. L'Ufficio competente controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi desumibili direttamente dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei 6 mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
2. L'eventuale integrazione della tassa già versata, determinata dall'ufficio per i motivi di cui al comma 1 e notificata al contribuente, è corrisposta mediante versamento, con le modalità di cui all'art. 35, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'Ufficio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione.
4. A tal fine emette avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, la soprattassa, gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.
5. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o doveva essere presentata.

6. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo n. 1284 del codice civile, per ogni semestre compiuto.
7. Le notificazioni sono effettuate dai messi comunali ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
8. L'avviso di accertamento deve essere redatto e notificato separatamente per ciascun anno in cui si riferisce l'imposta.

#### **ARTICOLO 37 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua in un'unica soluzione.
2. Per il privilegio su beni mobili del debitore si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 38 – Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle tasse versate ma, non dovute, entro 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ufficio provvede entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo n. 1284 del codice civile, per ogni semestre intero trascorso dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **ARTICOLO 39 – Sanzioni**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione dal € 51 a € 154.
3. Per l'omesso versamento si applica la sanzione del 30 per cento.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

#### **ARTICOLO 40 – Diritto di interpello**

1. I contribuenti possono sottoporre al Dirigente dell'Ufficio Tributi quesiti scritti circa casi particolari. La risposta scritta dovrà essere inviata entro 120 giorni dalla richiesta.
2. La risposta del Dirigente vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ottenuto risposta entro il termine di 120 giorni.

#### **ARTICOLO 41 – Responsabile del tributo**

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario comunale, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il predetto responsabile sottoscrive anche gli atti, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, nonché dispone gli sgravi ed i rimborsi del tributo.
3. Il nominativo del responsabile designato è comunicato al Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni del responsabile spettano al concessionario.

#### **ARTICOLO 42 – Forme di gestione**

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa e alla rilevanza economica-imprenditoriale, può essere effettuata dal Comune in economia diretta, data in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, o affidata direttamente ai soggetti indicati nell'art. 113-bis del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. La scelta della forma per la gestione, nonché l'affidamento diretto, nel caso dei soggetti indicati nell'art. 113-bis del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Consiglio Comunale.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.



**ARTICOLO 43 – Abrogazione**

Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera di C.C. n. 104-794 del 19 luglio 1994 e successive modificazioni.

**ARTICOLO 44 –Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

## INDICE

### CAPO I

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento .....	2
ARTICOLO 2 – Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione.....	2
ARTICOLO 3 – Domanda di concessione o autorizzazione .....	2
ARTICOLO 4 – Istruttoria della domanda .....	3
ARTICOLO 5 - Rilascio provvedimento di concessione o autorizzazione.....	3
ARTICOLO 6 – Criteri di distinzione delle occupazioni .....	4
ARTICOLO 7 – Occupazioni d’urgenza .....	4
ARTICOLO 8 – Esposizione di merce .....	5
ARTICOLO 9 – Mestieri girovaghi, artisti e commercio su aree in forma itinerante .....	5
ARTICOLO 10 – Esecuzione di lavori e di opere.....	5
ARTICOLO 11 – Occupazioni con tende e tendoni .....	5
ARTICOLO 12 – Affissioni.....	5
ARTICOLO 13 – Obblighi del concessionario .....	5
ARTICOLO 14 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....	6
ARTICOLO 15 – Revoca o sospensione temporanea della concessione o autorizzazione .....	6
ARTICOLO 16 - Revoca o sospensione temporanea della concessione o autorizzazione del sottosuolo. ....	7
ARTICOLO 17 – Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	7
ARTICOLO 18 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	7

### CAPO II

ARTICOLO 19 – Classificazione del Comune.....	8
ARTICOLO 20 – Suddivisione del territorio in categorie .....	8
ARTICOLO 21 – Oggetto della tassa comunale.....	8
ARTICOLO 22 – Soggetti passivi.....	8
ARTICOLO 23 – Determinazione della tassa.....	8
ARTICOLO 24 – Graduatoria della tassa .....	9
ARTICOLO 25 – Commisurazione della tassa .....	9
ARTICOLO 26 - Occupazioni sottosuolo e soprasuolo stradale realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi.....	9
ARTICOLO 27 – Occupazioni permanenti: disciplina .....	10
ARTICOLO 28 – Occupazioni temporanee: disciplina .....	10
ARTICOLO 29 – Contributo per la costruzione di gallerie sotterranee.....	11
ARTICOLO 30 – Distributori di carburanti.....	11
ARTICOLO 31 – Distributori automatici di tabacchi.....	12
ARTICOLO 32 – Esenzioni.....	13
ARTICOLO 33 – Esclusioni dalla tassa .....	13
ARTICOLO 34 – Denuncia della tassa.....	13
ARTICOLO 35 – Versamento della tassa .....	14
ARTICOLO 36 – Accertamenti.....	14
ARTICOLO 37 – Riscossione coattiva.....	15
ARTICOLO 38 – Rimborsi .....	15
ARTICOLO 39 – Sanzioni .....	15
ARTICOLO 40 – Diritto di interpello.....	15
ARTICOLO 41 – Responsabile del tributo .....	15
ARTICOLO 42 – Forme di gestione .....	16
ARTICOLO 43 – Abrogazione.....	17
ARTICOLO 44 –Entrata in vigore.....	17

### ALLEGATE PLANIMETRIE

W:\Segreteria\DOCUMENTI\Regolamenti\25 - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.doc